



Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Ing. Giulio Epis
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 24 del 26/05/2026

DECRETO LAVORO 1° MAGGIO: NUOVE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER IL 2026

Il Decreto Lavoro 2026 (D.L. 30 aprile 2026, n. 62) interviene sulle principali agevolazioni contributive finalizzate all'incremento dell'occupazione, con particolare riferimento all'assunzione di donne e giovani. Inoltre, il Decreto in oggetto introduce un bonus specifico per le assunzioni effettuate nell'ambito della Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno, oltre a un incentivo alla stabilizzazione dei rapporti a termine.

Il Decreto contiene anche disposizioni abrogative che incidono su precedenti previsioni normative. In particolare, risultano abrogate le misure di sgravio contributivo che erano state introdotte in sede di conversione del Decreto Milleproroghe, che avevano disposto la proroga, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 aprile 2026, degli interventi previsti dal Decreto Coesione per l'anno 2025.

Pertanto, per l'anno 2026 dal 1° gennaio al 31 dicembre, troveranno applicazione, in sostituzione delle suddette misure, le agevolazioni di seguito illustrate nella presente circolare. Per l'effettiva operatività delle suddette agevolazioni, rimaniamo in attesa delle istruzioni operative dell'INPS e, per l'incentivo alla stabilizzazione, dell'autorizzazione della Commissione europea.

Bonus donne

I datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato:

- donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- ovvero prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e che appartengono ad alcune categorie di "lavoratore svantaggiato" di cui alle lettere da b) a g) dell'art. 2 Regolamento (UE) n.

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Avv. Claudia Marinozzi
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Elena Nossa
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott.ssa Federica Prometti
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Clara Barinetti
Dott.ssa Ylenia Delprato
Dott.ssa Grazia Illipronti
Dott. Stefano Macalli
Dott.ssa Federica Minaudo
Dott.ssa Claudia Zonca

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

651/2014, (giovani fra i 15 e 24 anni, soggetti senza diploma di scuola media superiore o professionale, ultracinquantenni, adulti che vivono soli con una o più persone a carico, occupati in settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici, appartenenti a minoranza etnica di uno Stato membro UE).

Hanno diritto a un esonero contributivo, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice (elevate a 800 euro mensili se la lavoratrice è residente nelle regioni della zona economica speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria).

La durata è ridotta a 12 mesi in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne che appartengono ad una delle seguenti categorie:

- senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- età compresa tra 15 e 24 anni;
- senza un diploma di scuola media superiore o professionale;
- con più di 50 anni di età;
- vivono sole con una o più persone a carico;
- occupate in settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici;
- appartengono ad una minoranza etnica di uno Stato membro UE.

Si prevede la portabilità dello sgravio residuo in caso di assunzione da parte di un successivo datore di lavoro.

La nuova assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Condizioni/limiti ulteriori: l'esonero non spetta ai datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti l'assunzione hanno effettuato licenziamenti per GMO o collettivi nella medesima unità produttiva.

Revoca: il licenziamento per GMO della lavoratrice incentivata (o di un lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva) entro 6 mesi successivi comporta la revoca e il recupero del beneficio.

Esclusioni: non si applica a lavoro domestico e apprendistato.

Per la piena operatività si attendono le specifiche istruzioni da parte dell'Inps.

Bonus Giovani 2026

I datori di lavoro privati che **dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026 assumono personale non dirigenziale a tempo indeterminato di età inferiore ai 35 anni hanno diritto a un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per 24 mesi:**

- Fino a 500-euro mensili.
- fino a 650 euro mensili se la sede di lavoro è ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria.

L'esonero spetta, ferme restando le condizioni generali, per soggetti che alla data dell'assunzione incentivata:

- non hanno compiuto 35 anni e sono privi da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito;
oppure

- non hanno compiuto 35 anni e sono privi da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito e appartengono alle categorie di "lavoratore svantaggiato" di cui alle lettere c), e), f) e g) art. 2 Reg. UE 651/2014 (ovvero soggetti senza diploma di scuola media superiore o professionale, che vivono soli con una o più persone a carico, occupati in settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici).

Esclusioni: l'esonero non si applica a lavoro domestico e apprendistato.

L'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, appartengono ad una delle seguenti categorie:

- senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- età compresa tra 15 e 24 anni;
- senza diploma di scuola media superiore o professionale;
- vivono soli con una o più persone a carico;
- occupati in settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici;
- appartenenza ad una minoranza etnica di uno Stato membro UE.

Si prevede la portabilità dello sgravio residuo in caso di assunzione da parte di un successivo datore di lavoro.

La nuova assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Il beneficio viene revocato in caso di licenziamento per GMO nei 6 mesi successivi del lavoratore assunto con l'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva. Inoltre, l'esonero spetta solo se nei 6 mesi precedenti l'assunzione non vi sono stati licenziamenti per GMO o collettivi nella stessa unità produttiva.

Per la piena operatività del già menzionato esonero si attendono le specifiche istruzioni da parte dell'Inps.

Bonus Zes

I datori di lavoro privati che assumono personale non dirigenziale a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, con sede/unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna,

Marche, Umbria) possono applicare un esonero contributivo totale fino a 650 euro mensili per 24 mesi, con esclusione dei premi e contributi INAIL.

Il beneficio è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a un massimo di 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono soggetti che alla data dell'assunzione hanno compiuto i 35 anni e sono disoccupati da almeno 24 mesi.

Si prevede la portabilità dello sgravio residuo in caso di assunzione da parte di un successivo datore di lavoro.

La nuova assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Il beneficio viene revocato in caso di licenziamento per GMO nei 6 mesi successivi del lavoratore assunto con l'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva. Inoltre, l'esonero spetta solo se nei 6 mesi precedenti l'assunzione non vi sono stati licenziamenti per GMO o collettivi nella stessa unità produttiva.

Esclusioni: non si applica a lavoro domestico e apprendistato.

Per la piena operatività del già menzionato esonero si attendono le specifiche istruzioni da parte dell'Inps.

Bonus stabilizzazione giovani

Un beneficio contributivo specifico è riconosciuto alle trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato, per il personale non dirigenziale, che abbiano avuto durata complessiva, alla data di trasformazione, non superiore a 12 mesi. Il lavoratore, alla data della trasformazione, non deve aver compiuto 35 anni di età e non deve mai essere stato occupato a tempo indeterminato. Il beneficio si applica alle trasformazioni effettuate **dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità, dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026.**

Lo sgravio consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, fino a 500 euro mensili per 24 mesi.

Non è prevista una "portabilità" dello sgravio residuo in caso di passaggio a diverso datore di lavoro. La trasformazione deve comportare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

Condizioni/limiti ulteriori: l'esonero spetta ai datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti la trasformazione non hanno effettuato licenziamenti per GMO o collettivi nella medesima unità produttiva.

Revoca: il licenziamento per GMO entro 6 mesi dalla trasformazione incentivata per medesima qualifica e unità produttiva comporta la revoca e recupero del beneficio.

Esclusioni: non si applica a lavoro domestico e apprendistato.

La piena operatività è subordinata oltre che alle indicazioni operative dell'Inps anche all'autorizzazione della Commissione europea.



Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati